

~~206~~
~~1~~

395
3
6
VI 37

CARLO ALBERTO BIGGINI

DEPUTATO AL PARLAMENTO

**VALORE SOCIALE E GIURIDICO
DEL LIBRETTO DI LAVORO
NELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO**

DISCORSO

PRONUNCIATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1934-XIII

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA MCMXXXIV - XIII

CARLO ALBERTO BIGGINI

DEPUTATO AL PARLAMENTO

**VALORE SOCIALE E GIURIDICO
DEL LIBRETTO DI LAVORO
NELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO**

DISCORSO

PRONUNCIATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1934-XIII

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA MCMXXXIV - XIII

VALORE SOCIALE E GIURIDICO
DEL LIBRETTO DI LAVORO
NELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO

ORIGINALE

LIBRETTO DI LAVORO
NELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO

LIBRETTO DI LAVORO
NELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO

PRESIDENTE. Primo iscritto a parlare è l'onorevole camerata Biggini. Ne ha facoltà.

BIGGINI. Onorevoli Camerati, la istituzione del libretto di lavoro, oggetto del disegno di legge in discussione, presentato dal Capo del Governo e Ministro delle Corporazioni, rappresenta senza dubbio una progressiva realizzazione dei principi fondamentali del corporativismo fascista, proclamati dalla Carta del Lavoro ed integrati dalla continuità storica e istituzionale della Rivoluzione delle Camicie Nere.

Il libretto di lavoro, portato all'esame dell'Assemblea generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni nel giugno 1932, discusso ed esaminato dalla Commissione permanente per la legislazione del lavoro, secondo uno schema di provvedimento predisposto dal Ministero, approvato e, in alcuni punti, emendato dal Senato, si presenta oggi, su relazione ampia e accurata dell'onorevole Angelini, alla nostra approvazione.

Anche l'idea del libretto di lavoro, come tutti gli istituti giuridici e sociali, ha una sua storia: ma se non è nuova l'idea, nuovi sono, ha osservato il camerata Biagi in un suo articolo, lo spirito da cui muove e gli

La relazione della Commissione propone di sopprimere questa esclusione, e le ragioni ivi esposte per la non esclusione delle categorie dei compartecipanti, dei mezzadri e dei coloni parziari sono chiare. Io però mi permetto di osservare che nella realtà, realtà che è merito del Fascismo aver creato, le categorie dei compartecipanti, dei mezzadri e dei coloni *si trovano già in un superiore e diverso piano produttivo ed economico delle altre categorie.*

Le norme integrative dovrebbero tuttavia tener conto delle ragioni esposte nella relazione, almeno nei limiti delle possibilità legislative e precisare che, quando la figura del bracciante si alterna con quella del compartecipante, sia obbligatorio il libretto di lavoro. Nello stesso tempo, dato che queste categorie hanno già un libretto, esempio il libretto di mezzadria o di colonia, ristretto oggi a un puro computo di dare ed avere, è da auspicare che questo venga modificato e integrato alla stregua del libretto di lavoro contemplato dal presente disegno di legge.

Preme ancora rilevare, onorevoli Camerati, l'articolo 2 della legge, là dove viene affidata ai Podestà l'incombenza di rilasciare il libretto ai lavoratori dimoranti nel comune: disposizione che nelle norme integrative sarà completata, secondo ha già dichiarato in Senato l'onorevole Sottosegretario per le Corporazioni, dalla facoltà che avranno i Podestà di avvalersi della collaborazione delle associazioni professionali dei lavoratori.

Dichiarazione opportuna, poichè affidare tale compito importantissimo esclusivamente ai Podestà era un superare la funzione e la competenza dell'associazione legalmente riconosciuta, era un estraniare il sindacato dalla vita del singolo rappresentato in un compito, libretto di lavoro, *che mira a costituire e ad identificare la capacità professionale dell'individuo.*

Il Sindacato, per la legge 3 aprile 1926, come è a tutti noto, è una persona giuridica pubblica dotata di funzioni e poteri importantissimi e delicatissimi, e può quindi avere anche la funzione di distribuire il libretto di lavoro. Compito non solo pratico, ma anche politico e sociale, poichè tutto quanto mira a mantenere viva e intima la vita dell'associazione professionale con quella dell'individuo, *contribuisce pure a quel redde potenziamento del Sindacato, che è poi una delle precipue ragioni della recente riforma della struttura sindacale.*

Crediamo perciò utile che le norme integrative più che indicare che i Podestà potranno avvalersi della collaborazione delle associazioni professionali di lavoratori, precisino che nella distribuzione intervengano, una volta compilati i libretti dal Podestà, con le indicazioni di sua competenza secondo gli articoli 3 e 4 del disegno di legge, le associazioni sindacali dei lavoratori.

Onorevoli camerati, dopo maturo esame si è affidata la custodia del libretto di lavoro all'imprenditore, responsabile della organizzazione della produzione, affermando così, an-

cora una volta, *la funzione pubblica della iniziativa privata* e quella responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato e i suoi organi corporativi, che dopo la legge del 5 febbraio 1934, è *divenuta una realtà giuridica e dovrà divenire una realtà economica.*

E con il libretto di lavoro sarà così possibile accertarsi dell'*adesione dell'azienda alla norma e alla volontà corporativa: non sarà nel futuro l'unico elemento, ma, comunque, potrà servire e largamente contribuire a questo scopo.*

La documentazione esatta delle proporzioni fra il lavoro e gli altri elementi di produzione, secondo i criteri corporativi, ci deve essere offerta anche dai libretti di lavoro, dalla quantità e qualità dei lavoratori impiegati.

Rilievo particolare merita, onorevoli camerati, la norma contenuta nel secondo capoverso dell'articolo 7, per la quale l'associazione professionale, dalla quale il lavoratore è rappresentato, ha la facoltà di prendere visione del libretto nei soli casi in cui fra datore di lavoro e lavoratore sia sorta una controversia e dopo che di questa sia stata fatta denuncia all'associazione professionale dalla quale il datore di lavoro è rappresentato.

Dato che il libretto di lavoro deve contenere tra le altre indicazioni la data di assunzione e di cessazione dal servizio, l'associazione sindacale alla quale il lavoratore è iscritto, l'ammontare della retribuzione e la qualifica professionale del lavoratore, indicazioni di competenza del datore di lavoro,

cioè tutti quegli elementi fondamentali del rapporto giuridico di lavoro, sarebbe desiderabile vedere nelle norme integrative chiarito e meglio specificato l'intervento del Sindacato nella visione del libretto di lavoro. Se per controversia non si deve intendere una controversia giudiziaria vera e propria — anche perchè allora non si spiegherebbe la disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'articolo 7, per la quale è ammesso ricorso, contro l'indicazione inserita nel libretto dal datore di lavoro, all'ispettorato corporativo da parte dell'associazione professionale, in quanto si renderebbe più gravosa l'attuale procedura per le controversie individuali di lavoro, ponendo una procedura amministrativa prima di quella giudiziaria — *sarà bene dare alla parola « controversia » il puro significato di « contestazione » e ammettere l'intervento delle associazioni sindacali alla visione del libretto ogni qualvolta il lavoratore creda, dato che egli può prendere visione in ogni momento del libretto, che le indicazioni in esso contenute, per esempio quelle sulla qualifica o sulla retribuzione, siano errate.*

Si eviteranno in tal modo, o quanto meno si comporranno nella loro origine, moltissime controversie individuali che sappiamo, per esperienza, nascere nella loro maggioranza, dall'appartenenza o no del lavoratore a quella determinata categoria, per cui questo ultimo richiede le eventuali indennità, o dall'ammontare delle retribuzioni secondo il contratto collettivo.

Ma anche per altre ragioni è desiderabile che il Sindacato prenda visione del libretto ogni qualvolta vi sia contestazione tra datore e lavoratore: dato che il lavoratore ha diritto di prendere visione in qualunque momento del libretto depositato presso il datore di lavoro e che le indicazioni riguardanti il rapporto di lavoro sono inserite dal datore, una volta che il lavoratore sia assunto, per esempio con quella qualifica che il datore di lavoro inserirà nel libretto, tale qualifica diventa attuale e certa ed investe il lavoratore di tutti i diritti e di tutti gli obblighi che sono connessi ad essa come tale.

E ho portato l'esempio della qualifica perchè sappiamo quale grande importanza pratica abbia l'argomento delle qualifiche attribuite al personale di un'azienda, e perchè è noto che se il prospetto programmatico del normale fabbisogno quantitativo e qualitativo circa il personale dell'azienda è dovuto alla volontà organizzatrice del datore di lavoro, che ha la responsabilità dell'impresa, è invece al contratto collettivo che bisogna continuamente rifarsi per quanto riguarda la situazione giuridica riconnessa a ciascuna di quelle forme di attività. E, difatti, alla qualifica si riconnettono e la posizione giuridico-sindacale del lavoratore, cioè il suo collocamento nella organizzazione sindacale, ossia l'inquadramento del lavoratore in una anziché in un'altra categoria, e la posizione giuridico-aziendale del lavoratore, cioè il suo collocamento nell'organizzazione tecnica dell'azienda, e quindi il complesso dei diritti e

degli obblighi connessi a tale collocamento in virtù del contratto collettivo o del regolamento d'azienda o del contratto individuale o anche della legge.

E poichè non c'è assolutamente lavoratore che non abbia la sua qualifica, per la semplice necessità che essa è il presupposto del rapporto giuridico di lavoro, e poichè ogni qualifica rappresenta lo stato giuridico del lavoratore, il complesso dei diritti e dei doveri che gli spettano nella sfera della produzione, *poichè il libretto di lavoro è la vera carta personale del lavoratore*, ritengo necessario l'intervento del Sindacato nella visione del libretto ogni qual volta il lavoratore ritenga errata l'inserzione posta dal datore di lavoro.

E, infine, un'osservazione ritengo necessaria a proposito dell'Ispettorato corporativo, il quale per l'ultimo capoverso dell'articolo 7 potrà disporre la rettifica o la sospensione dell'indicazione senza pregiudizio delle azioni di legge. L'Ispettorato corporativo per ordinare la rettifica o la sospensione emanerà un atto, nella tutela dell'interesse generale, di carattere spiccatamente amministrativo, ed integra e piena dovrebbe rimanere la competenza giurisdizionale del magistrato ordinario, non potendo gli atti amministrativi emanati nell'esercizio delle facoltà di vigilanza dell'Ispettorato corporativo limitare o vincolare la pronuncia del magistrato ordinario.

Ma ciò non elimina l'incertezza, che per le conseguenze pratiche è bene manifestare,

riguardo alla portata e agli effetti della sentenza del magistrato ordinario su di una controversia in ordine alla quale esiste un atto amministrativo che non potrebbe essere revocato o annullato dal giudice senza violare l'articolo 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, 20 marzo 1865. Incertezza che diverrà certezza qualora si tratti di atti emanati dall'Ispettorato corporativo riguardanti le indicazioni sulla capacità professionale del lavoratore, atti amministrativi discrezionali, dopo i quali è preclusa la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Di qui, e per tutte le ragioni sopradette, la necessità che l'articolo 7 abbia, nelle norme integrative, una interpretazione più conforme alla vita sindacale e alla realtà giuridica, in modo da vedersi svolgere tra associazioni e tra datori e lavoratori tutti quei vivi ed intensi rapporti riguardanti la tenuta del libretto e le inserzioni delle indicazioni, che serviranno ad eliminare gran parte delle attuali controversie individuali di lavoro, che se sono di grave pregiudizio per il lavoratore che spesso non può attendere le more di un giudizio per vedere riconosciuti e rispettati i suoi diritti, sono pure di grave danno all'andamento normale della produzione e alla stessa amministrazione di una azienda bene organizzata.

Ma, a parte queste considerazioni e quelle assai importanti contenute nella relazione del camerata Angelini, specie riguardanti le malattie professionali e le indicazioni rela-

tive alla vita militare del lavoratore, osservazioni che ritengo necessario di possibilmente inserire nelle norme integrative, la legge deve meritare tutto il nostro plauso non solo per le finalità che essa vuole raggiungere, e che veramente ha raggiunto, ma anche per i delicati e vitali problemi politici, giuridici e sociali che risolve e che ad ogni modo cerca di impostare in un modo nuovo.

Anche questo istituto, onorevoli Camerati, come tutte le realizzazioni e le conquiste della Rivoluzione non nasce, come apparentemente potrebbe sembrare, da particolari e momentanee necessità ed esigenze, *ma bensì dalla nostra concezione politica dello Stato*, della vita nazionale e sociale. (*Applausi*).

Esso logicamente deriva da principi politici, economici e sociali ormai fondamentali nella vita storica della nostra Nazione.

Così inteso il libretto di lavoro non potrà non contribuire alla formazione di una coscienza corporativa sempre più viva e desta, e di una fede fascista sempre più profonda, perchè alimentata continuamente dai grandi motivi storici e spirituali tracciati dal genio del DUCE con affermazioni ed istituzioni di carattere universale e di vasta risonanza internazionale.

E, così inteso, questo istituto porterà il lavoratore a vivere sempre più intimamente e con passione la vita fascista e corporativa.

E così vivendo, noi siamo certi, onorevoli Camerati, che il lavoratore italiano realizzerà

sempre più compiutamente sè stesso come *individuo sociale*, e quindi non soltanto come individuo che lavora e che produce, ma come uomo, come *cittadino*, come *soldato credente in un Uomo e in una Fede*. (*Vivissimi applausi*).